

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente afferma che:

- nel dicembre 2024, ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento per euro 4.000,00 da restituire in 42 rate;
- nell'ottobre 2025, dopo il pagamento di 9 rate, ha estinto anticipatamente il prestito;
- successivamente, gli veniva erroneamente addebitata una rata di pagamento, come riconosciuto dall'intermediario stesso;
- ha proposto reclamo, richiedendo il rimborso della rata erroneamente addebitata oltre al rimborso degli interessi non maturati, dovuti in ragione dell'anticipata estinzione.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha affermato che:

- ha erroneamente addebitato una rata (la n. 10) al ricorrente dopo l'estinzione anticipata del finanziamento;
- l'importo di tale rata è stato restituito;
- ha provveduto a rimborsare al ricorrente l'importo di euro 20,00 a titolo di spese di avvio del procedimento;
- pertanto, è cessata la materia del contendere.

In sede di repliche parte ricorrente afferma di aver richiesto anche il rimborso degli interessi non maturati in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento.

In sede di controrepliche parte resistente afferma che:

- in sede di conteggio estintivo sono stati rimborsati gli interessi non maturati;

- alcun altro costo è stato addebitato al cliente.

DIRITTO

Parte ricorrente ha domandato il rimborso di una rata addebitata per errore dall'intermediario, di importo pari ad Euro 106,21.

In sede di controdeduzioni, infatti, l'intermediario rappresenta che il 22/10/2025, all'indomani dall'emissione del conteggio, il flusso SDD per il prelievo della rata n. 10 del 01/11/2025 veniva correttamente inviato all'istituto bancario del cliente. Pertanto, ricevuto successivamente a detto invio il bonifico per l'estinzione e, nonostante il perfezionamento dell'estinzione anticipata del 23/10/2025, la rata n. 10 del 01/11/2025 veniva addebitata al ricorrente, e che a causa di disguidi comunicativi interni, il rimborso è stato infine effettuato in data 10/02/2026, dunque successivamente alla proposizione del ricorso (03/02/2026).

Dalla documentazione in atti emerge che:

- il conteggio di estinzione anticipata emesso in data 21/10/2025, relativo al contratto di prestito personale dell'importo totale del credito di € 4.000,00, erogato in data 24/12/2024, risulta già al netto di tutti gli interessi ed oneri non maturati alla data dell'estinzione;
- i costi totali del credito ammontano a € 470, 82, di cui € 10,00 di imposta di bollo/imposta sostitutiva ed € 460,82 di interessi; non sono stati addebitati altri costi al cliente;
- in sede di conteggio venivano detratti dal debito residuo gli interessi non maturati (euro 290,61), importo facilmente rilevabile dal piano d'ammortamento - rate dalla n. 10 alla n. 42 -, interessi, come da prescrizioni contrattuali secondo il criterio del "costo ammortizzato"; gli interessi corrisposti dal cliente ammontavano pertanto ad € 170,21 – rate da n. 1 a n. 9.

Dunque, a fronte di un importo pari ad Euro 290,56 dovuto a titolo di interessi non maturati, l'intermediario ha rimborsato al cliente in sede di conteggio estintivo Euro 290,61.

Si osserva infine come l'intermediario ha dato atto di aver provveduto al rimborso in favore del ricorrente dell'importo di Euro 20,00 a titolo di contributo spese di procedura, allegando evidenza documentale, non contestata dal ricorrente.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia come nella fattispecie, respinta ogni ulteriore istanza, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle richieste formulate dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Respinta ogni ulteriore istanza, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE